



Comunicazione n. 0007780/16 del 28-1-2016

Oggetto: Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al 31.12.2015

1. Premessa

Con la presente Comunicazione, in continuità con la comunicazione Consob n. 0003907 del 19.1.2015, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei redattori dei bilanci sugli aspetti evidenziati nel *public statement* pubblicato il 27 ottobre 2015 dell'ESMA, "*European common enforcement priorities for 2015 financial statements*", in relazione all'informativa che le società quotate dovranno riportare nelle rendicontazioni finanziarie al 31.12.2015 e successive. La corretta applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci è, infatti, un presupposto per l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, per la tutela degli investitori e per la possibilità per le imprese di accedere, senza svantaggi competitivi, alle risorse finanziarie disponibili nei mercati internazionali.

A partire dal 2012, l'ESMA, al fine di contribuire ad assicurare la coerenza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie prodotte dagli emittenti e, in ultima analisi, di contribuire al corretto funzionamento dei mercati dei capitali europei, pubblica infatti la lista di priorità comuni in materia di attività di vigilanza sull'informazione finanziaria (*European common enforcement priorities*).

Con il *public statement* "*European common enforcement priorities for 2015 financial statements*" (ESMA/2015/1608) del 27 ottobre 2015, l'ESMA ha indicato le aree di bilancio che dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate con riferimento alle rendicontazioni finanziarie al 31.12.2015 e successive.

In particolare, tenuto conto di quanto emerso dall'attività di vigilanza svolta nel 2015 dalle diverse Autorità di Vigilanza europee, l'ESMA ha indicato i seguenti aspetti che dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate nell'attuale contesto macroeconomico:

- l'impatto delle attuali condizioni di mercato sull'informativa resa in bilancio;
- l'applicazione dei principi contabili relativi alla preparazione e alla presentazione del rendiconto finanziario;
- la determinazione e la *disclosure* del *fair value* di attività e passività non finanziarie iscritte in bilancio;
- gli impatti derivanti dall'applicazione di nuovi principi contabili.

Dovrà inoltre formare oggetto di attenzione da parte degli emittenti la rappresentazione in bilancio degli accordi a controllo congiunto (priorità indicata dall'ESMA anche con riferimento al bilancio 2014 ed esaminata con la comunicazione Consob n. 0003907 del 19.1.2015 alla quale si rinvia).

In aggiunta, con il *public statement* "*Improving the quality of disclosures in the financial statements*" (ESMA/2015/1609) del 27 ottobre 2015, l'ESMA ha richiamato l'attenzione dei redattori del bilancio sulla necessità di fornire una *disclosure* chiara ed esaustiva, incentrata sui fattori specifici di

maggiore rilevanza per l'entità. In particolare, al fine di migliorare la rilevanza, la coerenza e la leggibilità delle informazioni contenute nelle relazioni finanziarie, gli emittenti, nell'applicare i principi contabili IAS/IFRS, dovrebbero:

- fornire informazioni specifiche sui principi contabili, sulle *policy* adottate e sulle valutazioni compiute dall'entità, riportando, ad esempio, una descrizione dettagliata dei principi contabili rilevanti e direttamente applicabili, specificando come tali principi siano stati adottati dal redattore del bilancio ed evitando la mera riproduzione di quanto stabilito dai principi stessi;
- consentire all'investitore di accedere facilmente alle informazioni rilevanti riportate nelle rendicontazioni finanziarie;
- migliorare la chiarezza e la concisione delle informazioni riportate nelle rendicontazioni finanziarie tenuto conto del principio di materialità;
- migliorare la leggibilità delle relazioni finanziarie evitando di confondere le informazioni maggiormente rilevanti con informazioni meno rilevanti e includendo tutte le informazioni materiali;
- garantire la coerenza delle informazioni riportate nelle relazioni finanziarie con le altre informazioni rese pubbliche.

* * *

Lo scopo del presente documento è di richiamare l'attenzione dei redattori del bilancio su particolari aree ritenute di maggiore rilevanza evidenziate dall'ESMA nel *public statement* "European common enforcement priorities for 2015 financial statements" (ESMA/2015/1608) del 27 ottobre 2015.

L'implementazione da parte dei redattori del bilancio delle informazioni richiamate nel presente documento formerà oggetto di approfondimento da parte della Consob nell'ambito dell'attività di vigilanza che sarà svolta nel corso del 2016 sull'informativa fornita al mercato dalle società selezionate sulla base dell'art. 89 *quater* del Regolamento Emittenti.

La presente Comunicazione non ha un contenuto precettivo autonomo, in quanto non introduce alcun obbligo ulteriore, bensì richiama gli emittenti ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza.

2. L'impatto delle attuali condizioni di mercato sull'informativa resa in bilancio

Tra gli aspetti ai quali prestare maggiore attenzione nelle relazioni finanziarie al 31.12.15 e successive, l'ESMA richiama i profondi cambiamenti nelle condizioni di mercato registrati nel corso degli ultimi anni. Tra gli altri, si ricorda il sensibile calo dei tassi di interesse di riferimento, la contrazione dei prezzi di numerose materie prime nonché le misure volte a limitare la libera circolazione dei capitali adottate da numerosi Paesi in via di sviluppo per far fronte alle avverse condizioni macroeconomiche.

Tali aspetti assumono un ruolo di rilievo nell'applicazione di numerosi principi contabili. In proposito si ricorda che i paragrafi 122 e 125 dello IAS 1 richiedono al redattore del bilancio:

- di indicare, nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note, le decisioni che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevanti in bilancio;
- con riferimento alle principali cause di incertezza nelle stime, di esporre l'informativa sulle ipotesi riguardanti il futuro e sulle cause di incertezza che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo.

In particolare, con riguardo all'attuale livello dei tassi di interesse, l'ESMA richiama l'attenzione dei redattori del bilancio sull'opportunità di fornire la più ampia *disclosure* con riferimento ai tassi di attualizzazione applicati nei modelli valutativi tesi a determinare il valore di attività e passività iscritte in bilancio. In particolare, l'ESMA pone l'attenzione sull'applicazione rigorosa dei principi concernenti la *disclosure* relativa al possibile impatto di cambiamenti degli assunti di base e dei tassi di attualizzazione nell'applicazione dei modelli valutativi volti a determinare il valore recuperabile delle attività iscritte in bilancio (IAS 36.134) e il valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti (IAS 19.144-145). L'ESMA invita i redattori di bilancio a fornire un'informativa simile in relazione ai tassi di attualizzazione utilizzati per la determinazione del valore attuale degli accantonamenti iscritti in bilancio (IAS 37).

L'ESMA pone, inoltre, l'attenzione sugli eventuali effetti derivanti dalla volatilità e dalla persistente contrazione del livello dei prezzi delle materie prime. Tali condizioni di mercato, se confermate nel breve periodo, potrebbero avere un impatto sulla valutazione delle attività iscritte in bilancio. Al riguardo, l'ESMA richiede agli emittenti di fornire una *disclosure* esaustiva e completa circa i possibili effetti in bilancio di tali condizioni di mercato (ad es. presentando distintamente le voci rilevanti), nonché richiede ai redattori di bilancio di fornire informazioni circa l'eventuale decisione di modificare i progetti in essere (ad es. la cancellazione o il rinvio di iniziative già annunciate).

In aggiunta, l'ESMA ritiene che, qualora rilevanti, le ipotesi e le assunzioni fatte dai redattori del bilancio in merito al livello dei prezzi delle materie prime dovrebbero tener conto delle attuali condizioni di mercato. In proposito, nel caso in cui il prezzo delle materie prime sia un assunto di base (*key assumption*) del modello valutativo applicato per la misurazione del valore delle attività iscritte in bilancio, l'ESMA invita gli emittenti a non riportare solo informazioni di carattere generico (*boilerplate disclosure*) ma a dare *disclosure* del livello di prezzo considerato e a fornire agli investitori informazioni affidabili e significative con particolare riguardo agli esiti delle analisi di sensitività.

Da ultimo l'ESMA pone l'attenzione sugli emittenti che effettuano operazioni in valuta estera o hanno una gestione estera¹. Al riguardo, l'ESMA invita gli emittenti esposti in modo significativo al rischio di cambio a tener conto del rischio Paese nella misurazione delle attività e delle passività. In tale contesto, sempre secondo l'ESMA, gli emittenti dovrebbero basare le proprie valutazioni su assunzioni e ipotesi coerenti con il contesto macroeconomico del Paese in cui opera o detiene unità generatrici di cassa (*cash generating unit*, CGU).

L'ESMA evidenzia inoltre che l'IFRS 7 richiede ai redattori del bilancio di fornire informazioni circa l'esposizione al rischio di credito, di mercato e di liquidità, incluso il rischio di concentrazione. In

¹ Ai sensi dello IAS 21.8 "La gestione estera è un'entità, quale una controllata, una collegata, una joint venture o una filiale di un'entità che redige il bilancio, le cui attività sono situate o sono gestite in un Paese o in una valuta differente da quella dell'entità che redige il bilancio".

proposito, l'ESMA ritiene necessario per gli emittenti adattare il livello di dettaglio delle informazioni fornite al livello di esposizione a tali rischi.

* * *

Al fine di favorire la pubblicazione di rendicontazioni finanziarie di elevata qualità, si richiama l'attenzione, nella predisposizione del bilancio, sull'opportunità di:

(a) fornire informazioni *entity specific* circa il possibile impatto di cambiamenti degli assunti di base e dei tassi di attualizzazione nell'applicazione dei modelli valutativi volti a determinare il valore recuperabile delle attività iscritte in bilancio (IAS 36.134), il valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti (IAS 19.144-145) e il valore attuale degli accantonamenti iscritti in bilancio (IAS 37).

(b) dare *disclosure* delle eventuali fonti di incertezza che potrebbero avere un impatto significativo sul valore delle attività e delle passività iscritte in bilancio;

(c) fornire informazioni esaustive circa i possibili effetti in bilancio della volatilità e della contrazione dei prezzi delle materie prime nonché circa l'eventuale decisione di modificare i progetti in essere (ad es. la cancellazione o il rinvio di iniziative già annunciate).

3. L'applicazione dei principi contabili relativi alla preparazione e alla presentazione del rendiconto finanziario

Come in precedenza rappresentato, l'ESMA ha incluso, tra le aree su cui prestare maggiore attenzione nella predisposizione dei bilanci al 31 dicembre 2015 e successivi, la preparazione e la presentazione delle informazioni relative alla capacità dell'emittente di produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e alle modalità del loro impiego. Tali informazioni, da riportare secondo lo IAS 7 nel rendiconto finanziario, devono consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare le variazioni nell'attivo netto dell'emittente, la sua struttura finanziaria (compresa la sua liquidità e solvibilità) e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei flussi finanziari allo scopo di adeguarsi alle circostanze e alle opportunità.

Al riguardo, l'ESMA richiama l'attenzione sulla classificazione dei diversi flussi finanziari ed, in particolare, sui flussi non connessi con le principali attività generatrici di ricavi dell'impresa. In proposito, l'ESMA evidenzia che tali flussi dovrebbero rientrare nella definizione di flussi finanziari dell'attività operativa, a meno che per essi non risulti soddisfatta la definizione di flussi finanziari derivanti da attività di investimento o di finanziamento (IAS 7.6).

Inoltre, sempre secondo l'ESMA, vi potrebbero essere situazioni in cui la classificazione dei flussi finanziari non sia immediatamente riconducibile alle categorie di cui allo IAS 7.6 bensì dipenda da valutazioni discrezionali da parte del redattore del bilancio. Al riguardo, qualora gli importi siano materiali, l'ESMA invita gli emittenti a fornire, nella descrizione dei principi contabili applicabili, informazioni specifiche in merito ai criteri di classificazione adottati. L'ESMA ritiene inoltre che gli emittenti dovrebbero adottare tali criteri di classificazione in modo costante nel tempo.

Da ultimo l'ESMA invita gli emittenti a fornire *disclosure* ampia ed esaustiva in ordine ai criteri adottati per classificare un'attività come disponibilità liquida o mezzi equivalenti (IAS 7.7). In particolare, gli emittenti dovrebbero indicare esplicitamente se gli scoperti bancari rimborsabili a

vista rientrano nella definizione di disponibilità liquida o mezzi equivalenti.

* * *

Tutto ciò considerato, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione del principio contabile IAS 7 e sulla necessità di una completa informativa al riguardo ed, in particolare, sull'opportunità di:

(a) porre particolare attenzione nella classificazione dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento nel modo che risulti più appropriato per l'attività svolta dall'emittente;

(b) riportare in bilancio un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare i criteri adottati per la classificazione dei flussi finanziari.

4. La determinazione e la *disclosure* del *fair value* di attività e passività non finanziarie iscritte in bilancio

Tra le priorità indicate dall'ESMA vi è anche la corretta applicazione dei principi contabili relativi alla determinazione e alla *disclosure* del *fair value* di attività e passività non finanziarie iscritte in bilancio (IFRS 13). In proposito, si rileva la sussistenza di margini di miglioramento nell'attuazione di talune disposizioni previste in materia. In particolare, l'ESMA pone l'attenzione sulla determinazione del *fair value* di attività e passività non finanziarie in applicazione dei principi concernenti le aggregazioni aziendali (IFRS 3), gli investimenti immobiliari (IAS 40) e le attività non correnti possedute per la vendita (IFRS 5).

Al riguardo, l'ESMA invita i redattori del bilancio ad applicare in modo rigoroso le metodologie di valutazione prescelte, a massimizzare l'utilizzo di *input* osservabili rilevanti e a ridurre al minimo l'utilizzo di *input* non osservabili.

L'ESMA ricorda inoltre che l'IFRS 13.93 richiede agli emittenti di fornire, tra gli altri: una descrizione delle tecniche di valutazione e degli input utilizzati nella valutazione del *fair value*, informazioni quantitative sugli input non osservabili che sono significativi nonché, qualora rilevanti, gli esiti dell'analisi di sensitività del *fair value* per una variazione degli input non osservabili.

L'ESMA infine invita gli emittenti a fornire informazioni circa l'eventuale impiego di attività secondo modalità diverse dal massimo o migliore utilizzo delle stesse (IFRS 13.27).

* * *

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione delle norme previste dal principio IFRS 13, con particolare riferimento:

(a) alla determinazione del *fair value* di attività e passività non finanziarie iscritte in bilancio applicando una tecnica di valutazione che massimizzi l'utilizzo di *input* osservabili rilevanti e riduca al minimo l'utilizzo di *input* non osservabili;

(b) all’esaustività e alla completezza delle informazioni riportate nelle rendicontazioni finanziarie concernenti le tecniche di valutazione e gli *input* utilizzati per elaborare tali valutazioni (IFRS 13.93);

(c) all’esercizio in modo ragionevole e consapevole della discrezionalità del redattore del bilancio in relazione all’impiego di attività secondo modalità diverse dal massimo o migliore utilizzo delle stesse (IFRS 13.27).

Si richiama, inoltre, l’attenzione degli emittenti sull’opportunità di considerare nella predisposizione del bilancio consolidato, qualora pertinenti, le indicazioni in materia di valutazione al *fair value* dei beni immobili di cui alla Raccomandazione Consob n. DIE/0061944 del 18.7.2013.

5. Impatti derivanti dall’applicazione di nuovi principi contabili

Come rappresentato in premessa, l’ESMA pone l’attenzione sugli eventuali impatti conseguenti l’applicazione di nuovi principi contabili di cui è prevista a breve l’entrata in vigore. In particolare, si fa riferimento all’IFRS 9 in materia di strumenti finanziari e all’IFRS 15 in materia di rilevazione dei ricavi, applicabili a partire dal 1° gennaio 2018.

L’ESMA osserva, infatti, che tali principi potrebbero determinare dei significativi cambiamenti nell’iscrizione, nella misurazione e nella presentazione di attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari. Al riguardo, l’ESMA invita gli emittenti a porre in essere le opportune misure organizzative volte ad aggiornare e a rendere pienamente efficaci i sistemi di reportistica interna per la data di entrata in vigore dei citati principi.

L’ESMA evidenzia, inoltre, che lo IAS 8 richiede agli emittenti di rendere note le informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare l’impatto che l’applicazione di nuovi principi avrà sui bilanci nell’esercizio di applicazione iniziale.

* * *

Al fine di consentire al lettore del bilancio di valutare l’impatto dell’applicazione dei nuovi principi contabili IFRS 9 e IFRS 15, si richiama pertanto l’attenzione degli emittenti sull’opportunità di:

(a) porre in essere le opportune misure organizzative volte ad aggiornare e a rendere pienamente efficaci i sistemi di reportistica interna entro il 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore dei citati principi);

(b) indicare le informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare l’impatto che l’applicazione di nuovi principi avrà sui bilanci nell’esercizio di applicazione iniziale (IAS 8.30).

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas